

Roma, 14 gennaio 2016

Spett.le
Federazione Intesa – FP
Via B. Eustachio, 22
Roma

FEDERAZIONE INTESA FP C/ Vari – parere sospensione contrattazione ed effetti sentenza Corte Costituzionale – mio rif. RMV16- FI

Egredi signori, rispondo alla Vs. richiesta di parere originata dalle richieste dei vostri iscritti e relativa all’iniziativa avviata da alcune associazioni per richiedere un indennizzo o un risarcimento per il prolungato blocco della contrattazione collettiva, parte economica, nel comparto pubblico.

E’ dato notorio che il Legislatore, con molteplici interventi negli ultimi anni, abbia disposto e reiterato la sospensione della contrattazione collettiva, impedendo di fatto alle Sigle sindacali più rappresentative di sedersi al tavolo delle trattative per contrattare ed ottenere nel comparto pubblico l’adeguamento delle retribuzioni e degli altri istituti contrattuali.

Non è questa la sede per esaminare nel dettaglio la sequenza dei provvedimenti adottati al riguardo, essendo sufficiente soffermarsi sull’ultimo atto della vicenda. Il riferimento è alla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015 che ha dichiarato incostituzionale *“a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei termini indicati in motivazione, (il) regime di sospensione della contrattazione collettiva”*. 

Il neretto evidenzia due importanti caratteristiche della pronuncia del Giudice delle Leggi.

La prima concerne l’efficacia della sentenza sulle norme dichiarate incostituzionali, limitata al periodo successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nessun effetto, dunque, sul passato. Ciò implica che le norme dichiarate incostituzionali, fino a tale momento, abbiano legittimamente spiegato i rispettivi effetti e tale considerazione si deve estendere ad ogni atto adottato in applicazione delle ridette norme.

La seconda caratteristica evidenziata è il rinvio al contenuto della motivazione, con la quale la Corte ha voluto richiamare l’attenzione sulle specifiche argomentazioni spese e, quindi, sulla natura delle censure effettivamente accolte. Al riguardo è sufficiente riportare alcuni passaggi tratti dalla motivazione per comprendere i confini tracciati dalla pronuncia.

(00198) Roma, Corso d’Italia n. 102
tel. 06/44292954 - 06/44252713
fax 06/44252477 - e-mail: misasi@studiolegalemcm.191.it

(87012) Castrovillari (CS), Corso Calabria
Condominio “Arcobaleno”
tel. e fax 0981/27637

(87036) Rende (CS), Viale dei Giardini n. 5
tel. 340/6332202

Studio Legale
Avv. Raffaello Misasi

La Corte ha spiegato che *“alla stregua di una valutazione necessariamente proiettata su un periodo più ampio e del carattere non decisivo degli elementi adottati a fondamento delle censure, non risulta dimostrato l'irragionevole sacrificio del principio di proporzionalità della retribuzione. L'infondatezza delle censure incentrate sull'art. 36, primo comma, Cost. ha come corollario l'infondatezza di eventuali pretese risarcitorie o indennitarie”*.

Con ciò la Corte, da un lato, ha chiaramente respinto le censure d'illegittimità costituzionale basate sulla pretesa violazione dell'art. 36 Costituzione, che garantisce la proporzionalità della retribuzione e, dall'altro, ha voluto anticipare¹ che qualsiasi pretesa di risarcimento o d'indennizzo, basata sulle medesime considerazioni, non potrebbe conseguentemente trovare accoglimento.

Nel successivo passaggio, la Corte illustra invece quale sia l'unico motivo accolto a sostegno della disposta declaratoria d'incostituzionalità sopravvenuta: *“Sono, invece, fondate, nei termini di cui si dirà, le censure mosse, al regime di sospensione per la parte economica delle procedure contrattuali e negoziali in riferimento all'art. 39, primo comma, Cost. Esse si incentrano sul protrarsi del blocco negoziale, così prolungato nel tempo da rendere evidente la violazione della libertà sindacale”*.

La sentenza della Corte, pertanto, accoglie le sole censure fondate sulla violazione del diritto dei sindacati di dare seguito al mandato di rappresentanza ricevuto dai lavoratori, secondo lo strumento tipico ed essenziale della contrattazione collettiva².

Sulla base di queste considerazioni, e premesso che non ho potuto leggere l'effettivo contenuto delle varie iniziative reclamizzate solo in maniera sintetica sui media, non ritengo ci sia spazio per una domanda giudiziale diretta al riconoscimento di risarcimenti o indennizzi conseguenti alla sospensione prolungata della contrattazione collettiva nel comparto pubblico.

Del resto, la chiosa della Corte è lapidaria: *“Rimossi, per il futuro, i limiti ... allo svolgimento delle procedure negoziali ... sarà compito del legislatore dare nuovo impulso all'ordinaria dialettica contrattuale ... disgiunta da ogni vincolo di risultato. Il carattere essenzialmente dinamico e procedurale della contrattazione collettiva non può che essere ridefinito dal legislatore, nel rispetto dei vincoli di spesa, lasciando impregiudicati, per il periodo già trascorso, gli effetti economici derivanti dalla disciplina esaminata”*.

Cordiali saluti

Avv. Raffaello Misasi

¹ In realtà questa valutazione, senz'altro coerente con l'impianto motivazionale e dunque con la decisione presa, poiché concerne il campo della tutela dei diritti e degli interessi, non compete alla Corte Costituzionale, bensì al giudice civile, amministrativo o speciale, di volta in volta competente. Giudici che ovviamente, dinanzi ad una pronuncia che per un certo periodo dichiara conforme a Costituzione il blocco della contrattazione, non potrebbero che respingere le eventuali domande risarcitorie, come appunto anticipato dalla Corte.

² Peraltro le censure fondate sulla violazione dell'art. 39 comma 1 Cost. sono state accolte solo con riferimento all'ultima reiterazione del blocco, mentre sul primo periodo di sospensione introdotto dal D.L. 78/2010 la Corte ha ulteriormente spiegato che *“Il carattere generale delle misure varate dal d.l. n. 78 del 2010, inserite in un disegno organico improntato a una dimensione programmatica, scandita su un periodo triennale, risponde all'esigenza di governare una voce rilevante della spesa pubblica, che aveva registrato una crescita incontrollata, sopravanzando l'incremento delle retribuzioni del settore privato. Sono dunque da disattendere le censure di violazione degli artt. 36, primo comma, e 39, primo comma, Cost., in quanto il sacrificio del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto e del diritto di accedere alla contrattazione collettiva non è, nel quadro ora delineato, né irragionevole né sproporzionato”*.